

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 28/06/2004 n. 4798
legge 109/94 Articoli 17, 20, 21 - Codici 17.3.4, 20.1, 21.1

L'art. 63, comma 5, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. consente di suddividere gli elementi a) e b) di cui all'art. 64, comma 3 in sub-elementi e relativi sub-pesi, ma, secondo quanto espressamente stabilito dalla norma, ciò deve essere previsto nella lettera di invito. Il limite in questione è ancora più incisivamente fissato nella tabella E nella quale, nel fissare la formula che deve essere applicata per l'attribuzione dei punteggi ai singoli soggetti concorrenti ed il criterio applicativo del confronto a coppie, ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i relativi, rispettivamente, agli elementi a) e b) dell'art. 64, comma 2, è espressamente stabilita la regola di riparametrazione dei punteggi assegnati ad ogni soggetto "qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi". L'allegato E del citato decreto espressamente stabilisce "Ai fini della determinazione dei coefficienti A_i e B_i relativi rispettivamente agli elementi a) e b) dell'articolo 64, comma 2, la commissione giudicatrice applica il metodo del confronto a coppie seguendo, a sua scelta, le linee guida di cui all'allegato A, ovvero il criterio fondato sul calcolo dell'autovettore principale della matrice dei suddetti confronti a coppie. Qualora il bando preveda la suddivisione degli elementi di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 64 in sub-elementi e sub-pesi, i punteggi assegnati ad ogni soggetto concorrente in base a tali sub-elementi vanno riparametrati con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza". La riparametrazione con riferimento ai pesi previsti per l'elemento di partenza costituisce un'operazione che non può prescindere dalla compilazione di schede individuali, dalle quali muove poi il metodo del confronto a coppie, secondo il quale la scelta dell'elemento da preferire nel confronto a coppie è propria di ciascun commissario.